



AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL
FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 92 COMMA 5 DEL
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.**

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1.1 - Oggetto del regolamento.....	3
Art. 1.2 - Definizione delle prestazioni.....	3
Art. 1.3 - Costituzione e accantonamento del fondo incentivante	4
Art. 1.4 - Conferimento degli incarichi	4
CAPO II - RIPARTIZIONE DEL FONDO.....	5
Art. 2.1 – Disposizioni generali -	5
Art. 2.2 - Ripartizione verticale	5
Art. 2.3 - Prestazioni di progettazione parziali.....	5
Art. 2.4 - Ripartizione orizzontale	6
Art. 2.5 - Incarichi collegiali con professionisti esterni.....	6
Art. 2.6 - Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti.....	7
Art. 2.7 - Collaudo	7
CAPO III - TERMINI TEMPORALI E PENALITA'	7
Art. 3.1 - Termini per le prestazioni	7
Art. 3.2 - Ritardato adempimento delle prestazioni	8
Art. 3.3 - Termini per la liquidazione del fondo.....	8
Art. -3.4 - Termini per la Liquidazione del fondo relativo agli atti di pianificazione	9
Art. 3.5 - Termini di chiusura per la liquidazione del fondo	9
CAPO IV - DISPOSIZIONI DIVERSE	9
Art. 4.1 - Sottoscrizione degli elaborati	9
Art. 4.2 - Utilizzazione degli elaborati.....	9
CAPO V – ALTRI ONERI	10
Art. 5.1 – Spese	10
Art. 5.2 – Oneri per l'iscrizione agli albi professionali.....	10
Art. 5.3 – Oneri per la copertura assicurativa.....	11
CAPO VI - NORME FINALI.....	11
Art. 6.1 - Relazione periodica sul l'applicazione del regolamento	11
Art. 6.2 - Applicazione del regolamento ai fondi pregressi e a quelli futuri.....	11
Art 6.3 – Entrata in vigore del regolamento.....	11
ALLEGATO UNICO AL REGOLAMENTO	12
TABELLA 1 - RIPARTIZIONE VERTICALE DEL FONDO (art. 2.1, comma 1, articolo 2.2, comma 1) ...	12
TABELLA 2 - TERMINI PER LA PROGETTAZIONE (articolo 3.1, comma 2)	12

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 92, comma 5, del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni (nel seguito del presente regolamento denominata semplicemente «Testo Unico»).
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante previsto dall'articolo 92, comma 5, del Testo Unico.
3. Il fondo è costituito in relazione alle prestazioni previste dall'articolo 1.2 prestate, in tutto o in parte, dal personale cui sono demandati i compiti attualmente rientranti tra le competenze del Servizio Acquisti, Servizio Tecnico, Servizi Informativi, Gestione del Patrimonio e comunque da tutti quei settori dell'Amministrazione per i quali risulta applicabile l'art. 92 comma 5 del citato testo Unico.

Art. 1.2 - Definizione delle prestazioni

1. Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione del Testo Unico, descritti all'articolo 3 comma 8 del medesimo; per progetti preliminare, definitivo ed esecutivo si intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4 e 5, dell'articolo 93 del Testo Unico, eventualmente integrate e modificate ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 93; le attività del responsabile del procedimento e del personale che lo coadiuva, lo supporta e con lui collabora, incluso il responsabile del programma opere pubbliche, sono quelle previste dal Testo Unico all'Art. 10, nonché dal regolamento (D.P.R. 554/99 e s.m.i.) e dal Capitolato Generale d'appalto (D.M. 145/00 e s.m.i.): sono incluse tutte le attività comprese tra la fase di programmazione dell'opera e la manutenzione successiva al collaudo; l'assunzione delle correlate responsabilità è dimostrata dalla sottoscrizione di atti, verbali, elaborati tecnici, documenti ecc..
2. Per i lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo e progetto esecutivo risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare. Tale facoltà si applica, su indicazione preventiva del responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 93, comma 2, della Testo Unico, ai lavori pubblici di importo stimato a base di gara, escluse le spese per la sicurezza e l'IVA, non superiore a 100.000 Euro e che, nel contempo, non necessitano di nulla osta, pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso da parte di autorità o amministrazioni esterne all'ente e non siano destinati all'acquisizione di pareri all'interno di una conferenza di servizi; ai fini della presente disposizione l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge n. 1497 del 1939, se rilasciata da un organo comunale delegato o sub-delegato, e il parere di cui all'articolo 221 del testo unico leggi sanitarie approvato con r.d. n. 1265 del 1934, sono considerati atti di assenso interni all'Amministrazione.
3. Per atti di pianificazione esecutiva si intendono: i piani attuativi di zone omogenee destinate ad uso sanitario e loro varianti e gli altri piani urbanistici esecutivi, comunque denominati, attuativi di strumenti urbanistici generali anche in variante o in deroga a questi ultimi.

4. Per quanto attiene i compiti demandati alle strutture di cui all'art. 1.1 comma 3, assolti dai soggetti di cui all'art. 1.2 comma 1, vi sono incluse le varianti ai progetti di lavori e agli atti di pianificazione, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione; a questo fine, non sono considerate varianti quelle indicate all'art. 132, comma 1 del Testo Unico.

Art. 1.3 - Costituzione e accantonamento del fondo incentivante

1. Per i progetti di lavori pubblici il fondo è calcolato nella misura del 2 (due) per cento, e comunque dell'importo massimo previsto dalle norme nazionali e/o regionali (legge regionale n. 5/2007) sull'importo dei lavori posto a base di gara, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, al netto dell'I.V.A.
2. Per gli atti di pianificazione il fondo è calcolato nella misura del 30 per cento sull'importo della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale urbanistica, dell'1 dicembre 1969, n. 6679, aggiornata all'ultimo adeguamento disponibile alla data di affidamento dell'incarico, ovvero ad eventuali provvedimenti successivi ad applicazione obbligatoria, senza considerare quanto stabilito per le spese e per i compensi a tempo.
3. Il fondo relativo alla progettazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi. Il fondo è costituito ed accantonato autonomamente per eventuali progetti di perizia di variante non causata da errori o omissioni imputabili all'ufficio tecnico responsabile della progettazione.
4. Le somme occorrenti per la costituzione del fondo sono prelevate dalle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Testo Unico, e assegnate ad apposita voce del bilancio e/o dai finanziamenti concessi e/o somme stanziare per la esecuzione delle singole opere.

Art. 1.4 - Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi alla struttura interna all'ente sono conferiti di norma con provvedimento, anche polivalente o generale, del Direttore Generale o Commissario.
2. Gli incarichi per interventi per i quali negli atti di programmazione approvati sia stato preventivamente previsto l'affidamento all'ufficio tecnico dell'ente sono conferiti con atto del Responsabile del Servizio Acquisti, Servizio Tecnico, Servizi Informativi, Gestione del Patrimonio.
3. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati: il responsabile unico del procedimento, se non già diversamente individuato; il personale che coadiuva e supporta il responsabile del procedimento e del programma opere pubbliche; se l'incarico di progettazione è interno, il tecnico o i tecnici che assumono la responsabilità professionale del progetto, se non già diversamente individuati, nonché i loro collaboratori; tali indicazioni sono omesse qualora l'ufficio tecnico abbia un solo soggetto abilitato alla progettazione del lavoro pubblico o alla redazione dell'atto di pianificazione; il tecnico o i tecnici che assumono la qualità di progettisti, titolari formali dell'incarico, devono avere i requisiti di cui all'articolo 90, comma 7, della Testo Unico; se l'incarico è interno, il tecnico o i tecnici responsabili del collaudo e i loro collaboratori.

CAPO II - RIPARTIZIONE DEL FONDO

Art. 2.1 – Disposizioni generali -

1. La ripartizione orizzontale e verticale del fondo è effettuata con atto motivato, di norma con il provvedimento di affidamento degli incarichi di cui all'art. 1.4, o anche con atto separato o successivo, o con rinvio a provvedimenti a valenza plurima o generali; detti provvedimenti possono anche individuare i soggetti con qualifica dirigenziale competenti a stabilire aspetti di dettaglio; esclusivamente nel silenzio del provvedimento, trovano applicazione le ripartizioni riportate nelle tabella 1 e 2, allegate al regolamento, nonché le ulteriori norme di cui al presente capo

Art. 2.2 - Ripartizione verticale

1. Per le prestazioni elementari componenti i singoli livelli progettuali dei lavori pubblici, in mancanza di accordi preventivi, si fa riferimento alle tabelle B, B1 di cui all'art. 3 del D.M. (Giustizia) 04/04/2001 relativamente alle classi e categorie di cui all'art. 14 della legge 2 marzo 1949. n. 143, o ad eventuali successive disposizioni regolanti la stessa materia, in relazione al titolo professionale del tecnico responsabile della prestazione.
2. L'eventuale ulteriore ripartizione verticale del fondo per le prestazioni elementari relative alla progettazione, ovvero la ripartizione per la redazione degli atti di pianificazione, è predeterminata mediante accordo dei partecipanti su proposta del responsabile del procedimento, anche unitamente alla determinazione di cui all'articolo 1.4, comma 3; in assenza di accordo, la ripartizione è definita dal responsabile del procedimento, sentiti gli interessati dissenzienti, secondo i criteri di professionalità, imparzialità e proporzionalità in relazione al contributo individuale al raggiungimento del risultato; qualora il responsabile del procedimento non sia un dirigente, la ripartizione è determinata dal dirigente responsabile del programma opere pubbliche, su proposta del Responsabile del procedimento.

Art. 2.3 - Prestazioni di progettazione parziali

1. Qualora all'ufficio tecnico dell'ente sia affidato uno solo dei livelli di progettazione, ovvero sia affidata una o più d'una delle prestazioni previste dall'articolo 93 del Testo Unico, ma non tutte le prestazioni, in quanto le altre siano affidate o siano state affidate a professionisti esterni, qualunque sia l'importo stimato del lavoro pubblico, la quota da calcolarsi sull'intero è determinata mediante l'applicazione dei coefficienti di cui alla tabella 1, allegata al regolamento.
2. In caso di incarico per prestazioni parziali le ulteriori suddivisioni, eventualmente stabilite in relazione alle prestazioni elementari ai sensi dell'articolo 2.2, sono riferite alla quota di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Qualora l'incarico all'ufficio tecnico venga ampliato o esteso in modo che allo stesso ufficio sia affidato uno dei successivi livelli di progettazione, ovvero siano affidate anche altre prestazioni, anche collegialmente con altri soggetti ai sensi degli articoli 2.5 e 2.6, i coefficienti di cui alla tabella 1 devono essere applicati come se le stesse prestazioni fossero state affidate unitariamente in origine.
4. Non si applicano i coefficienti di riduzione di cui alla tabella 1 quando l'ufficio tecnico svolga tutte le prestazioni di cui alla stessa tabella, ancorché in seguito all'ampliamento o

all'estensione dell'incarico già affidato in forma parziale per alcune di esse; in tal caso il fondo incentivante è stabilito nella misura unica del 2% dell'importo a base d'asta, anche se il collaudo di cui all'articolo 28 della legge sia affidato a terzi.

Art. 2.4 - Ripartizione orizzontale

1. La quota di fondo relativa alle prestazioni per i lavori pubblici è ripartita come segue:
 - a)- il 35 % tra il responsabile unico del procedimento e coloro che lo coadiuvano e collaborano con lui, in relazione alle relative responsabilità ed attività ed è così ripartita;
 - b)-lo 65 % al tecnico o ai tecnici che sottoscrivono il progetto (per quanto riguarda la progettazione) che rivestono la figura giuridica di direttore dei lavori sottoscrivendo anche la contabilità, la figura giuridica di coordinatori per la sicurezza in cantiere, di collaudatori, assumendone la responsabilità professionale, ognuno in proporzione alla singola prestazione come individuata nella tabella 1; al rimanente personale dell'ufficio che abbia partecipato direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale alla redazione del progetto, alla redazione del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori, alla loro contabilizzazione, al coordinamento per la sicurezza nel cantiere, ed è così ripartita:
 - i. Incaricati della progettazione e loro tecnici collaboratori: 25%;
 - ii. Incaricati della redazione del piano di sicurezza e loro tecnici collaboratori: 10%;
 - iii. incaricati della direzione dei lavori misura e contabilità e loro tecnici collaboratori: 15%
 - iv. incaricato della sicurezza in fase di esecuzione: 5%;
 - v. incaricati del collaudo e loro tecnici collaboratori: 6%;
 - vi. altri componenti del Servizio che hanno contribuito alle predette attività pur non sottoscrivendone i relativi elaborati: 4%.
2. La quota di fondo relativa alle prestazioni per la redazione degli atti di pianificazione è ripartita come segue:
 - a)-il 15 % al responsabile del procedimento;
 - b)-il 60 % al tecnico o ai tecnici che sottoscrivono l'atto, assumendone la responsabilità professionale;
 - c)-il 25% al rimanente personale del Servizio che abbia partecipato alla predisposizione e alla redazione dell'atto di pianificazione, mediante contributo intellettuale e materiale;
3. I destinatari del fondo possono concordare in ogni momento, prima della liquidazione, una diversa ripartizione rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2, purché con decisione unanime; in assenza di unanimità, la decisione sarà assunta dal Direttore Generale, su proposta del Direttore Amministrativo.
4. Qualora il responsabile del procedimento coincida con il progettista, il direttore dei lavori o il coordinatore per la sicurezza, le singole quote di competenza sono cumulate.
5. La quota del fondo spettante al responsabile unico del procedimento ed a coloro che lo coadiuvano e collaborano con lui è dovuta in ogni caso, anche qualora l'incarico sia affidato, in tutto o in parte, a professionisti esterni.

Art. 2.5 - Incarichi collegiali con professionisti esterni

1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'ufficio tecnico dell'amministrazione e a professionisti esterni; sono equiparati ai professionisti esterni i tecnici di altri enti che, in forza delle vigenti disposizioni di legge e del loro ordinamento interno, sono iscritti ai relativi Ordini o

Collegi professionali, possono esercitare l'attività professionale a favore di enti diversi da quello di appartenenza e sono stati autorizzati allo scopo dalla propria amministrazione.

2. Qualora si proceda all'incarico collegiale con professionisti esterni il fondo di incentivazione può essere ridotto mediante la moltiplicazione per il coefficiente di 0,70; in tal caso tutte le ripartizioni, i coefficienti, le variazioni e i riferimenti al fondo previsti dagli articoli da 2.2 a 2.7 del presente regolamento si intendono rapportati e ragguagliati alla quota rettificata ai sensi del presente comma.
3. Non è considerato incarico collegiale quello che, seppure riferito ad un lavoro pubblico unitario, consenta di distinguere le prestazioni parziali affidate all'ufficio tecnico dell'ente da quelle affidate a soggetti esterni; ovvero quello nel quale le prestazioni parziali affidate all'ufficio tecnico dell'ente costituiscano segmenti determinati e definiti tra quelli di cui alla tabella 1.

Art. 2.6 - Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti

1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'ufficio tecnico dell'Amministrazione e ad uno o più d'uno degli uffici tecnici di altre Amministrazioni; i rapporti tra i diversi organi tecnici sono regolati da una convenzione che, se non pattuito diversamente, si attiene ai principi del presente regolamento, temperati da eventuali principi diversi desumibili dai regolamenti analoghi delle altre Amministrazioni.

Art. 2.7 - Collaudo

1. L'affidamento del collaudo al personale interno, qualora lo stesso personale non abbia partecipato in alcun modo all'attuazione del lavoro pubblico, comporta il riconoscimento di una frazione dell'intero incentivo dovuto per lavoro pubblico pari al 20% per i lavori di manutenzione eseguiti senza necessità di progetto esecutivo e del 25% per gli altri lavori.

CAPO III - TERMINI TEMPORALI E PENALITA'

Art. 3.1 - Termini per le prestazioni

1. Ove non altrove determinato (ad esempio, programma opere pubbliche), nel provvedimento di affidamento degli incarichi sono previsti i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione alle competenze e ai singoli livelli di progetto o di atto. I termini per la direzione dei lavori e per il coordinamento per la sicurezza coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli legali previsti dalla legge e dalle norme del regolamento di attuazione.
2. Nei casi di assenza o di incompletezza delle indicazioni di cui al comma 1 si applicano i termini previsti dalla tabella 2, allegata al regolamento. Per i lavori pubblici di importo stimato superiore ad 1 milione di Euro e per gli atti di pianificazione, i termini devono essere indicati espressamente nel provvedimento di affidamento pena l'inefficacia dello stesso fino alla sua integrazione.
3. Tutti i termini per gli adempimenti possono essere prorogati, con provvedimento motivato, dal Responsabile del Programma opere pubbliche per proroghe fino al 30 per cento del termine originario (con arrotondamento in eccesso ad un giorno), dall'organo che ha disposto l'affidamento per proroghe maggiori.

4. Tutti i termini sono computati in giorni naturali consecutivi; qualora l'ultimo giorno utile coincida con un giorno festivo ovvero con un giorno per il quale l'ente abbia adottato la chiusura degli uffici, il termine si intende automaticamente prorogato al primo giorno successivo utile.
5. I termini decorrono sempre dalla data di comunicazione ai soggetti interessati, incluso il responsabile unico del procedimento, del conferimento degli incarichi, ovvero, se successiva, dalla data in cui si verifica la disponibilità della documentazione preliminare necessaria per procedere all'esecuzione delle prestazioni.
6. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni e prende nota della data di inizio della decorrenza dei termini.

Art. 3.2 - Ritardato adempimento delle prestazioni

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni, possono essere applicate le penalità previste dal provvedimento d'affidamento o dal presente comma:
 - a) - ritardi fino a 30 giorni: penalità pari al 1 per cento della quota di fondo, relativo alla singola prestazione, se frazionata nel provvedimento d'incarico o frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo;
 - b) - ritardi superiori a 30 giorni: penalità pari al 2 per cento del fondo, relativo alla singola prestazione, se frazionata nel provvedimento d'incarico o frazionabile ai sensi del regolamento per ogni giorno di ritardo oltre i 30;
2. Le penalità possono essere disapplicate con provvedimento motivato; sono in ogni caso disapplicate le penalità di cui al comma 1, lettere a), b), qualora il ritardo sia relativo ad una fase intermedia dell'incarico e tale ritardo sia interamente recuperato nella fase immediatamente successiva;
3. Nel provvedimento di affidamento possono essere previste penalità in misura maggiore rispetto a quelle determinate al comma 1, lettere a) e b), ma in ogni caso mai superiore al 15% dell'importo del fondo da ripartire, in relazione all'urgenza o all'importanza dell'intervento.
4. Nel silenzio del provvedimento di affidamento le penalità si applicano nella misura e con le modalità di cui ai commi 1 e 2.

Art. 3.3 - Termini per la liquidazione del fondo

1. Gli importi relativi alle prestazioni di progettazione di lavori sono liquidati, in relazione alle singole quote, nel seguente modo:
 - a) - per il progetto preliminare, entro 30 giorni dall'esecutività della delibera di approvazione del progetto o dell'atto di programmazione che recepisce o contiene il progetto preliminare;
 - b) - per il progetto definitivo, entro 30 giorni dal conseguimento di tutti i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta previsti dall'ordinamento, anche da parte di amministrazioni o organi esterni all'ente;
 - c) - per il progetto esecutivo, entro 30 giorni dall'approvazione del progetto da parte della Amministrazione;
 - d)- per il coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di progettazione, con redazione del piano di sicurezza e del fascicolo di cui all'articolo 91 del decreto legislativo n. 81 del 2008, entro 30 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo da parte della Amministrazione;
 - e)- per il coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di esecuzione, ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008, entro 30 giorni dall'approvazione del collaudo;
 - f)- per la direzione dei lavori e la contabilità dei medesimi, entro 30 giorni dall'approvazione dei singoli stati di avanzamento e per l'ultimo con il collaudo;
 - g)- per il collaudo, entro 30 giorni dall'approvazione del medesimo certificato.

- h)- per gli oneri derivanti dai compiti assegnati agli altri soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1.2, le liquidazioni avverranno:
- il 50% entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto d'appalto dei lavori;
 - rimanente 50% entro 30 giorni proporzionalmente dall'approvazione dei singoli stati di avanzamento e per l'ultimo con il collaudo;
2. Qualora il progetto definitivo e quello esecutivo siano redatti in un unico livello, la liquidazione avviene secondo i termini del progetto esecutivo.
3. Qualora uno dei soggetti destinatari dell'incentivo cessi dall'impiego per qualunque causa, ovvero sia trasferito ad altra amministrazione, per qualunque causa, la liquidazione della quota di incentivo di sua competenza, eventualmente frazionata, è liquidata entro 30 giorni dalla cessazione o dal trasferimento.

Art. 3.4 - Termini per la Liquidazione del fondo relativo agli atti di pianificazione

1. Il fondo relativo alla redazione degli atti di pianificazione urbanistica, della loro revisione o variante, è liquidato nel seguente modo:
- a)- per un quarto entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di adozione dell'atto di pianificazione;
 - b)- per metà entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione di controdeduzioni alle osservazioni ovvero, se prevista dall'ordinamento, di approvazione dell'atto di pianificazione;
 - c)- per un quarto entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico.

Art. 3.5 - Termini di chiusura per la liquidazione del fondo

1. Qualora i destinatari del fondo siano più di uno, il Responsabile del Servizio nel trasmettere l'atto di liquidazione all'ufficio di ragioneria indica distintamente l'elenco dei soggetti partecipanti e, per ciascuno di essi, la somma di competenza effettiva.
2. Per ragioni contabili e di economia generale degli atti, tutti i termini previsti per le liquidazioni sono automaticamente prorogati fino alla data della prima erogazione dello stipendio o di qualunque altra somma a favore del destinatario.

CAPO IV - DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 4.1 - Sottoscrizione degli elaborati

1. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici dell'ufficio tecnico che hanno assunto la responsabilità professionale del progetto o dell'atto di pianificazione, individuati nell'atto di conferimento di cui all'articolo 1.4, comma 3 e che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto o dell'atto di pianificazione medesimi.
2. Il timbro, oltre a recare il titolo professionale, il nominativo e la qualifica del tecnico, l'eventuale Ordine o Collegio professionale territoriale di appartenenza e il relativo numero di iscrizione, deve recare l'indicazione che identifichi la struttura di appartenenza

Art. 4.2 - Utilizzazione degli elaborati

1. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'Amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.
2. L'Amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato al proprio ufficio tecnico; in tal caso, dovendo i

livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.

3. L'amministrazione ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare al proprio ufficio tecnico i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, l'ufficio tecnico deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.
4. Per quanto non diversamente disposto dal regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.

CAPO V – ALTRI ONERI

Art. 5.1 – Spese

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'Amministrazione.
2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'Amministrazione.
3. Il servizio economato e gli altri servizi preposti o connessi alla gestione dei beni e all'acquisto dei materiali devono adottare procedure idonee e semplificate al fine di consentire un celere e ordinato svolgimento delle prestazioni tecniche.
4. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell'atto facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

Art. 5.2 – Oneri per l'iscrizione agli albi professionali

1. Gli oneri per l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali di appartenenza, ove questa sia obbligatoria, nella misura stabilita dai singoli ordinamenti professionali, sono a carico dell'Amministrazione.
2. Sono altresì a carico dell'amministrazione i contributi obbligatori di solidarietà o assimilabili, conseguenti l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali e dovuti in forza di legge anche a organismi diversi quali le Casse autonome, per i quali l'ordinamento preveda che siano a carico genericamente del committente.
3. In ogni caso gli obblighi a carico dell'amministrazione cessano qualora:
 - a) Il dipendente si dimetta o cessi dal servizio per qualsiasi motivo;
 - b) Il dipendente sia trasferito ad altra amministrazione;
 - c) Il dipendente perda i requisiti necessari allo svolgimento dell'attività di progettazione;
 - d) Per il dipendente si verifichi la condizione di cui al comma 5;
 - e) Per il dipendente si verifichi la decadenza o la destituzione dall'impiego per motivi disciplinari.
4. Nei casi di cui al comma 3, lettere a) e b), l'Amministrazione è esentata da ogni obbligo e da ogni onere dal primo giorno dell'anno solare successivo al verificarsi dell'evento; nei casi di cui al comma 3, lettere c), d) ed e), il dipendente deve rimborsare gli oneri sostenuti dall'Amministrazione per la quota riferita al periodo successivo alla data del verificarsi dell'evento.
5. Qualora il dipendente per il quale è richiesta o è necessaria l'iscrizione all'Ordine o Collegio professionale sia autorizzato all'esercizio della libera professione ai sensi della legislazione vigente, gli oneri per l'iscrizione e quelli conseguenti, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono a carico dello stesso dipendente.

Art. 5.3 – Oneri per la copertura assicurativa

1. Ai sensi dell'art. 90, comma 5, del Testo Unico, sono a carico dell'amministrazione gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione di lavori pubblici, nonché per la loro direzione e per il coordinamento per la sicurezza.
2. La polizza assicurativa è obbligatoria solo per i progetti esecutivi, per la direzione dei lavori e per il coordinamento per la sicurezza.

CAPO VI - NORME FINALI

Art. 6.1 - Relazione periodica sul l'applicazione del regolamento

1. Con cadenza annuale, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Responsabile del Servizio redige una relazione sommaria in ordine all'applicazione del regolamento, con il seguente contenuto minimo:
 - a) Indicazione delle prestazioni in relazione ai progetti affidati nell'anno precedente, con il relativo importo a base di gara;
 - b) L'importo del fondo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari;
2. La relazione è atto pubblico liberamente consultabile da tutti i cittadini.
3. La relazione di cui al comma 1 può essere contenuta o assorbita da altre relazioni concernenti gli investimenti eventualmente previste dall'ordinamento interno dell'ente.
4. Nella formazione del bilancio di previsione il Responsabile del Servizio deve indicare all'ufficio di ragioneria l'importo presunto del fondo e degli oneri connessi, di cui al regolamento, per la necessaria previsione e programmazione. Detta indicazione può essere omessa ove il fondo venga direttamente individuato nei quadri economici dei lavori.

Art. 6.2 - Applicazione del regolamento ai fondi pregressi e a quelli futuri

1. Limitatamente alle procedure non ancora concluse e/o a quelle per le quali nelle deliberazioni e determinazioni già adottate è stata prevista la quota di cui all'art. 92 per il fondo di incentivazione, il presente regolamento si applica anche ai fondi di incentivazione accantonati e/o maturati o da accantonarsi prima della sua entrata in vigore.
2. Qualora le aliquote del 2 per cento di cui all'articolo 1.3, comma 1, e del 30 per cento di cui all'art. 1.3, comma 2, del regolamento, fossero variate con provvedimento legislativo, col contratto collettivo nazionale di lavoro o con altra disposizione normativa, nelle more dell'adeguamento del presente regolamento questo continuerà a trovare applicazione ove non incompatibile con le norme sopravvenute, fermo restando che le aliquote e le ripartizioni saranno riferite alla nuova maggior misura dell'incentivo.

Art 6.3 – Entrata in vigore del regolamento

1. Il regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione e pubblicazione all'Albo dell'Ente.
2. Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'ente.

ALLEGATO UNICO AL REGOLAMENTO

TABELLA 1 ⁽¹⁾

RIPARTIZIONE VERTICALE DEL FONDO (art. 2.1, comma 1, articolo 2.2, comma 1)

		Coefficients di riduzione in %						TOTALE DELLE PRESTAZIONI	Collaudo
		Livelli progettuali			Coordinamento sicurezza (D.Lgs. 81/2008)		Direzione dei lavori e contabilità		
		preliminare	definitivo	esecutivo	In fase di progettazione (art. 4)	In fase di esecuzione (art. 5)			
<i>Tipologia di lavori</i>	Prestazioni	⁽³⁾							
<i>Soggetti al Decreto Legislativo 81/2008</i>		⁽³⁾							
Lavori di manutenzione	Parziali	15	25	⁽²⁾	10	10	40	100	20
Altri lavori	Parziali	10	20	15	10	10	35	100	25
<i>Esenti dal Decreto Legislativo 81/2008</i>		⁽³⁾							
Lavori di manutenzione	Parziali	20	40	⁽²⁾	---	---	40	100	20
Altri lavori	Parziali	15	25	20	---	---	40	100	25

Per l'esecuzione di più prestazioni parziali senza che siano eseguite integralmente tutte le prestazioni si applica un incremento in proporzione inversa all'incidenza delle prestazioni eseguite rispetto a quelle non eseguite secondo la formula: $(\Sigma \text{prestazioni parziali effettuate} \times (100 + \Sigma \text{prestazioni parziali non effettuate}) / 100$.

TABELLA 2

TERMINI PER LA PROGETTAZIONE (articolo 3.1, comma 2)

	preliminare			definitivo			Definitivo ed esecutivo			Esecutivo ⁽⁴⁾		
	Fino a 100.000,00	Da 100.000,00 a 1 milione	Oltre 1 milione	Fino a 100.000,00	Da 100.000,00 a 1 milione	Oltre 1 milione	Fino a 100.000,00	Da 100.000,00 a 1 milione	Oltre 1 milione	Fino a 100.000,00	Da 100.000,00 a 1 milione	Oltre 1 milione
<i>I valori sono considerati in Euro. I termini sono considerati in giorni.</i>												
<i>Tipologia di lavori:</i>	⁽⁵⁾											
Lavori di manutenzione ⁽²⁾	30	40	50	30	40	50	---	---		---	---	---
Altri lavori	40	50	60	40	50	60	60	90		60	90	120

- (1) Il coefficiente percentuale risultante deve essere sempre moltiplicato per l'aliquota del 2%
- (2) I lavori di manutenzione straordinaria non necessitano di progettazione esecutiva
- (3) Il collaudo si ritiene estraneo al cumulo delle prestazioni in quanto per ragioni di incompatibilità devono essere affidati soggetti esterni o ad uffici diversi e autonomi rispetto a quelli che hanno curato le prestazioni
- (4) Per lavori a base d'asta superiori ad 1 milione di euro si ritiene improponibile la fusione dei due livelli di progettazione
- (5) Per lavori a base d'asta superiori ad 1 milione di euro si ritiene improponibile la fusione dei due livelli di progettazione-